

REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO

ART. 1 - FINALITÀ DELLA SCUOLA

1. La scuola è luogo di istruzione, formazione ed educazione. L'acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo delle capacità connesse ad una coscienza critica si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio delle prospettive culturali e delle idee.
2. Di questo processo gli studenti sono protagonisti e artefici insieme agli insegnanti ed al personale scolastico e non possono essere considerati né considerarsi come meri frequentatori di aule.

ART. 2 - IL COMITATO STUDENTESCO

1. Il Comitato Studentesco è previsto dal D.L. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto; è l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica e collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.
2. E' costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
3. Esso "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto", come previsto dal D.L. cit. art. 13 c. 5.
4. Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche.
5. Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

ART. 3 – DIRETTIVO

1. Il Comitato nomina a scrutinio segreto i membri che costituiscono il Direttivo del Comitato Studentesco come di seguito:
 - a. Membri di diritto: quattro rappresentanti del Consiglio di Istituto e due rappresentanti della Consulta Studentesca
 - b. Membri eleggibili: cinque rappresentanti di classe eletti dall'assemblea, uno per ogni anno di corso

ART. 4 - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E D'ISTITUTO

1. Le elezioni dei rappresentanti di classe e d'istituto si svolgono all'inizio di ogni anno scolastico, entro il 31 ottobre, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 312 del 1984.
2. Ogni classe elegge due rappresentanti di classe; l'intero istituto elegge due rappresentanti d'istituto.

ART. 5 - COMPITI DEL DIRETTIVO

1. Compito del Direttivo è garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle assemblee, come previsto dal D.L. cit. art. 14 c. 4, e nelle riunioni del Comitato Studentesco e il loro svolgersi democratico.

2. Il Direttivo ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni emesse in tali riunioni.
3. Il Direttivo può svolgere eventuali altre funzioni delegate dal Comitato Studentesco.
4. Nessuna delega può essere data a tempo indeterminato.
5. Il Direttivo designa gli studenti che sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro.

ART. 6 – COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO STUDENTESCO

1. Rappresentare gli studenti nelle relazioni con la dirigenza scolastica e con il Consiglio d'Istituto;
2. Promuovere attività culturali, ricreative e di approfondimento, che rientrino nell'ambito delle finalità educative della scuola;
3. Formulare proposte e osservazioni al Collegio dei Docenti e alla dirigenza scolastica in merito all'organizzazione scolastica, all'offerta formativa e alle modalità di svolgimento della didattica;
4. Assicurare il rispetto dei diritti degli studenti e favorire la partecipazione democratica nella scuola.

ART. 7 - MODALITÀ DI VOTAZIONE E DELIBERAZIONI

1. Le decisioni all'interno del Comitato sono prese a maggioranza semplice, salvo casi specifici per i quali il regolamento richieda una maggioranza qualificata (due terzi dei membri).
2. Ogni membro del Comitato ha diritto a un voto, e in caso di parità il voto dei Rappresentanti d'Istituto è decisivo.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

1. I membri del Comitato Studentesco hanno il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di proporre attività e iniziative a beneficio della comunità studentesca.
2. I membri hanno il dovere di partecipare attivamente alle riunioni, rispettando le decisioni prese dalla maggioranza e collaborando con i compagni e con il personale scolastico.
3. I Rappresentanti d'Istituto, in particolare, devono mantenere un comportamento adeguato al loro ruolo e agire nell'interesse di tutti gli studenti.

ART. 9 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI ISTITUTO

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 297/94). Il calendario annuale delle assemblee d'Istituto è proposto dal comitato studentesco, per iscritto, al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, ad inizio anno scolastico, possibilmente entro il mese di Novembre. La richiesta singola mensile con la programmazione delle attività, con le indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno, della data e dell'orario d'inizio e fine all'assemblea, deve essere presentata dai rappresentanti d'Istituto al Dirigente scolastico o ad un suo delegato almeno quindici giorni prima. Il Dirigente scolastico verificata la rispondenza degli argomenti all'ordine del giorno con le finalità previste dalla normativa, se necessario, concorda una diversa data dell'assemblea studentesca. Ogni riunione deve essere verbalizzata per poi essere conservata agli atti della scuola.

ART. 10 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO

1. La maggioranza del Comitato Studentesco richiede la convocazione delle assemblee studentesche di Istituto, come previsto dal D.L. cit. art. 14 c. 2.
2. Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di lezione.
3. Il Comitato da 2 rappresentanti di Istituto, dalla metà del direttivo, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente.
4. L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di preavviso.
5. La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri dell'Istituto.

ART. 11 - ASSENZE ALLE RIUNIONI

1. La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco è obbligatoria, se non nei casi in cui la programmazione didattica non lo consenta. Gli assenti dovranno presentare giustificazione come da consuetudine in caso di assenza a scuola.
2. Alla seconda assenza ingiustificata possono essere richieste le dimissioni del rappresentante.

ART. 12 - RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLE RIUNIONI

1. Possono partecipare alla seduta il Dirigente Scolastico o un suo delegato che può intervenire sui punti posti all'odg dagli studenti e controllare che il tutto si svolga nel rispetto dei Regolamenti in essere.
2. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato hanno potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento (D.L. cit. art. 14 c. 5): ciò comporta la possibilità di allontanamento di chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.

ART. 9 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri previa approvazione del Dirigente Scolastico o del suo delegato.